

Repertorio N. 107155

Raccolta N. 9699

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "PRO LOCO ARQUATA"

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno

dieci del mese di Novembre

10-11-1995

In Ascoli Piceno, nel mio studio.

Avanti a me, dottor Pietro Caserta, Notaio in Ascoli Piceno, con studio in Via Napoli 8/G, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, senza assistenza dei testimoni per avervi i Componenti, d'accordo tra loro e con il mio assenso, espressamente rinunziato,

sono presenti i Signori:

- PICIACCHIA Mara nata in Arquata del Tronto il 3 gennaio 1960, residente in Arquata del Tronto, Frazione Piedilama n.1/A, codice fiscale: PCCMRA60A43A437I, commerciante;

- CIANCOTTI Francesca nata in Ascoli Piceno il 30 marzo 1976, residente in Arquata del Tronto, Frazione Spelonga n. 25, codice fiscale: CNCFNC76C70A462C, segretaria;

- POLIDORI Mario nato in Arquata del Tronto il 31 Marzo 1963, residente in Arquata del Tronto, Frazione Faete n.33, codice fiscale: PLDMRA63C31A437S, vigile urbano;

- BUCCUCCIA Marina nata in Arquata del Tronto il 24 marzo 1961, residente in Arquata del Tronto, Piazza Umberto I° n.14, codice fiscale: BCCMRN61C64A437B, insegnante;



- LOFFREDA Rocco nato in Arquata del Tronto il 20 febbraio 1924, residente in Arquata del Tronto, Frazione Trisungo n. 162, codice fiscale: LFFRCC24B20A437J, pensionato;
- D'ORTENZI Angela nata in Ascoli Piceno il 13 giugno 1976, residente in Arquata del Tronto, Frazione Spelunga n. 67/a, codice fiscale: DRTNGL76H53A462T, studentessa;
- FANTACCI Lionello nato in Vicopisano (Pisa) il 24 ottobre 1956, residente in Ascoli Piceno, Via Verdi n. 10, codice fiscale: FNTLLL56R24L850K, commerciante.

I Componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo uno

E' costituita tra i Componenti una Associazione denominata "PRO LOCO ARQUATA", avente codice fiscale: 92022090440.


Articolo due

L'Associazione ha sede in Arquata del Tronto, Via delle Carceri.


Articolo tre

Lo scopo, la durata, l'amministrazione dell'Associazione e tutti gli altri patti associativi sono disciplinati dallo Statuto che, redatto dai Componenti e dai medesimi approvato al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai Componenti.

Articolo quattro



Allegato "A" del b.tto.  
 Repertorio N. 107155  
 Raccolta 9699



(Denominazione, Sede e Territorio)

1. È costituita l'associazione Pro-Loco Arquata, con sede in Arquata del Tronto in via delle Carceri.
2. La Pro-Loco Arquata svolge la sua opera nel territorio del Comune di Arquata del Tronto e nelle zone limitrofe.

Articolo 2

(Finalità)

1. L'Associazione Pro-Loco Arquata ha lo scopo di promuovere l'attività turistica di base; in particolare essa cura le seguenti iniziative:
  - a) conoscenza e valorizzazione del territorio e delle risorse turistiche, locali e conservazione dei beni ambientali e culturali;
  - b) richiamo di turisti e miglioramento delle loro condizioni di soggiorno;
  - c) assistenza e informazione ai turisti;
  - d) sensibilizzazione della popolazione residente nei confronti del turismo e riunione di tutti coloro (Enti pubblici e privati, organizzazioni sociali, culturali ed economiche, cittadini in genere) che hanno interesse allo sviluppo economico, culturale ed artistico della località;
  - e) organizzazione anche in collaborazione con altri Enti, associazioni, pubblici e privati, di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo.

Articolo 3

(Patrimonio ed Esercizi Sociali)

1. Il patrimonio è costituito:
  - a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;



*Manfredi*  
*Arquata del Tronto*  
*Arquata del Tronto*  
*Arquata del Tronto*



eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti, sia di persone fisiche che di Enti pubblici e privati.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni di partecipazione ad esse;

c) da contributi a specifica destinazione erogati da Enti pubblici e privati;

d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

3. L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea nella prima seduta successiva ed entro il 30 Settembre di ogni anno il bilancio preventivo del successivo esercizio.

#### Articolo 4.

##### (Soci)

1. Sono soci le persone che ne fanno richiesta e che versano la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. I soci si distinguono in:

a) ordinari, che versano annualmente la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo;

b) sostenitori, che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in misura superiore a quella prevista per i soci ordinari;

c) onorari, che per la loro attività nel campo della cultura, dell'arte, dello sport e in ogni altro campo, hanno dato lustro al Comune di Arquata del Tronto;

3. Per i soci di età inferiore ai ventuno anni e superiore ai sessantacinque anni saranno previste delle agevolazioni sul tesseramento.

4. Tutti i Soci hanno uguali diritti. In particolare essi concorrono a determinare l'attività dell'Associazione e hanno diritto di ottenere dagli Organi dell'Associazione medesima tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente che la inserisce all'ordine del

giorno della prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze.

5. Ai Soci sono riconosciuti particolari sconti e facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse e organizzate dall'Associazione.

6. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità nel pagamento delle quote sociali, indegnità. La morosità o l'indegnità sono dichiarate dal Consiglio Direttivo.

7. Il Collegio che fa parte del Collegio dei Revisori, non può far parte del Consiglio Direttivo.

### Articolo 5

(Organi dell'Assemblea)

1. sono organi dell'Assemblea:

a) l'assemblea generale dei soci;

b) il Consiglio Direttivo

c) il Collegio dei Revisori;

d) il Presidente dell'Associazione.

2. Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'associazione.

### Articolo 6

(Assemblea Generale dei Soci)

1. L'Assemblea generale rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Un socio può rappresentare per delega scritta anche in talca all'avviso di convocazione dell'Assemblea, un solo altro Socio.

4. Sono di competenza dell'Assemblea:

a) L'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi;

b) gli indirizzi e le linee generali per l'attività dell'Associazione;

Alfredo [Signature]  
Giovanni [Signature]  
Rafael [Signature]








- ...ina degli altri organi dell'Associazione;
- d) l'atto costitutivo e lo statuto e le relative modificazioni;
  - e) la contrazione dei mutui;
  - f) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
  - g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le permutate;
  - h) gli altri atti ad essa attribuiti dalla legge o dallo statuto.



### Articolo 7

#### (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea dei Soci)

1. I Soci sono convocati in Assemblea dal Presidente, mediante comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare, almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede, altresì, a convocare l'assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza almeno un quinto dei soci o la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti nei casi di cui all'art. 9, comma 5, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci, in regola con il pagamento della quota annuale, purché siano soci da almeno un anno. L'Assemblea delibera a votazione palese e a maggioranza dei votanti.
4. In seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con almeno dieci presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Le eventuali proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, non possono essere poste in deliberazione.
5. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno un quinto dei Soci: l'atto costitutivo, lo statuto e le relative modificazioni, l'elezione degli organi dell'Associazione, il bilancio e il conto consuntivo, la contrazione dei mutui.
6. Per le votazioni concernenti persone, il voto è segreto.
7. Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono calcolate, nel numero totale dei voti anche le schede bianche e



quelle nulle. Quando le deliberazioni avvengono a scrutinio segreto gli astenuti sono computati come assenti, ma non come votanti.

8. Sono invitati a partecipare alle sedute dell'Assemblea il Sindaco o un suo delegato appartenente al Consiglio Comunale. L'atto di convocazione dell'Assemblea è altresì trasmesso all'U.T. che può inviare un proprio rappresentante. Possono essere invitati, ove il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, rappresentanti di altri Enti o associazioni pubblici o privati esperti nei settori di attività dell'Associazione stessa.

9. L'Assemblea nomina in caso di votazione almeno due scrutatori. L'assemblea può nominare anche due o più questori di sala per garantire tutti i controlli necessari al regolare svolgimento dei lavori.

10. Le riunioni dell'Assemblea dei soci sono pubbliche, salvo diversa determinazione dell'assemblea stessa.

11. Di ogni seduta è redatto il verbale, secondo le modalità stabilite dal Presidente.

12. La convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di previsione deve avvenire entro il 31 Ottobre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

### Articolo 8

#### (Competenza e composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e al compimento di tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea dei soci o che non rientrino nelle competenze del Presidente. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti della stessa.

2. Il Consiglio Direttivo può adottare in via di urgenza deliberazioni attinenti alla variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea dei Soci nei 60 giorni successivi pena di decadenza.

3. L'annuale relazione all'Assemblea di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.

4. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci stabilito dall'assemblea prima di procedere alla sua elezione, comunque non superiore ad undici.

5. Del Consiglio Direttivo, nell'ambito del numero dei componenti come stabilito ai sensi del comma 4, fa parte un rappresentante

*Manuela Buccarelli*  
*Uscita*  
*Manfredi*  
*Manfredi*



*Manfredi*



...ore dell'Amministrazione Comunale e comunque fino alla  
stituzione.

6. Non può far parte del consiglio direttivo chi è stato dichiarato fallito, ovvero abbia perso i diritti politici o sia stato condannato con condanna passata in giudicato per delitti contro le persone, il patrimonio e la pubblica amministrazione.

7. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, tenuto conto dell'attività che l'Associazione intende svolgere, può determinare i settori di competenza dei propri componenti o attribuire a questi stessi incarichi speciali.

8. Il Consiglio Direttivo può avvalersi per affiancare o sostenere l'attività dei propri componenti di collaboratori individuati tra i soci o di gruppi tematici costituiti tra questi oppure di esperti e di personalità insigni anche estranei all'associazione.



#### Articolo 9

##### (Funzionamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Almeno due mesi prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla relazione sulla propria gestione e la trasmette al Presidente affinché convochi l'Assemblea dei Soci per la nuova nomina.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, cui spetta la determinazione degli argomenti da mettere all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la metà più uno dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche salvo diversa disposizione del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti. A parità dei voti prevale il voto del Presidente.

5. Le dimissioni o la cessazione della carica del Presidente o di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero consiglio direttivo, che non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

6. Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. L'Assemblea dei Soci si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.

7. Alla sostituzione dei singoli componenti il Consiglio



direttivo dimissionari, revocati dall'Assemblea dei soci o su proposta del Presidente, o cessati per altra causa, provvede l'Assemblea dei soci.

3. Una volta scaduto il termine di durata, il Consiglio Direttivo e il Presidente restano in carica, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.



### Articolo 10

#### (Revisori dei Conti)

1. La gestione economico-finanziaria dell'Associazione è controllata dal collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci anche all'esterno.

2. I componenti del collegio restano in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione.

3. Spetta al Collegio accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. A tal fine il collegio redige una relazione annuale.

4. Il Collegio anche attraverso i singoli componenti, può in ogni momento accertare la consistenza di cassa e può procedere ad atti di ispezione e di controllo. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Associazione e può depositare proposte e segnalazioni rivolte agli Organi della stessa. Ha facoltà di partecipare alle sedute dell'Assemblea dei Soci e senza diritto di voto al Consiglio Direttivo.

5. Risponde della verità delle attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Associazione, richiede al Presidente della medesima la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

### Articolo 11

#### (Il Presidente)

1. Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'Associazione. Provvede a promuovere e a coordinare l'attività dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge.

2. Il Presidente provvede a:

a) convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, eseguire le rispettive deliberazioni, firmare, anche a



*Stefano...  
Ugo...  
Ugo...  
Nicola...  
Pignone*



Componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli  
rivi alla gestione dell'Associazione;

b) proporre all'Assemblea dei Soci, che delibera nella stessa  
seduta, la sostituzione dei singoli componenti il consiglio  
direttivo dimissionari, decaduti o revocati dall'assemblea su  
iniziativa del Presidente stesso, o cessati dall'ufficio per altra  
causa;

c) esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse  
dell'Associazione;

d) stipulare i contratti e le convenzioni deliberati dal  
Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dei Soci secondo  
rispettive competenze.



## Articolo 12

(Il Vice Presidente)

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva  
all'elezione, designa un proprio componente che svolge le funzioni  
di Vice Presidente.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di  
assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento anche del  
Vice Presidente, alla sostituzione provvede il componente del  
Consiglio Direttivo più anziano di età.

3. Se la cessazione della carica del Presidente avviene per morte  
o decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative  
funzioni sono svolte dal Vice Presidente, limitatamente  
all'ordinaria amministrazione.


## Articolo 13

(Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono eletti  
dall'Assemblea dei Soci con votazione separata. Il Presidente  
viene votato tra gli eletti nel Consiglio Direttivo.

2. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ogni  
Socio vota un numero di candidati non superiore ai due terzi dei  
componenti lo stesso.

3. Entro e non oltre tre mesi dall'elezione, il Presidente e il  
Consiglio Direttivo, presentano la bozza di programma che  
intendono realizzare.



(Rapporti con le Associazioni)

1. L'Associazione sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro attività, costituzione e potenziamento, nei settori di propria attività, quali strumenti di formazione dei cittadini e di sviluppo di Arquata del Tronto.

Articolo 15

(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con la partecipazione di almeno tre quinti dei Soci in regola con le quote sociali ed a maggioranza qualificata dei presenti, qualora venissero a mancare le finalità, la moralità ovvero le condizioni stabilite nel presente Statuto.

2. L'assemblea provvederà, in questo caso, alla devoluzione di tutte le attività della Pro-Loco al Sindaco del Comune di Arquata, il quale dovrà riconvocare l'assemblea costitutiva entro un anno.

3. Lo scioglimento del Consiglio Direttivo, può essere deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quinti di tutti i Soci e, nella stessa adunanza si dovrà provvedere alla rielezione del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione dello Statuto, per quanto riguarda l'elezione degli Organi dell'Associazione, non si applicano le disposizioni che richiedono ai Soci un'anzianità di almeno un anno.

2. Ogni qualvolta le norme statutarie fanno riferimento alla frazione di un determinato quorum il cui risultato non è un numero intero, si procede all'arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Mare Piccinini

Luca D'Ortenzi

Roberto Marini

Roberto Paoletti

Marino Quaresima

Francesco Lanzetta

Roberto Paoletti

Roberto Paoletti

